Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione Procedure Concorsuali
(Presidente R. Rordorf)

ALLEGATO B

Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate: *"Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa"*

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Roma, 2 dicembre 2015

Indice

1. Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi 3
1.1. Principi 3
1.2. Riferimenti normativi 3
1.3. Criteri applicativi 3
1.4. Commento 4
2. Norma 11.2. Segnalazione all'assemblea e denunzia al Tribunale 5
2.1. Principi 5
2.2. Riferimenti normativi 5
2.3. Criteri applicativi 5
2.4. Commento 5

1. Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi

1.1.Principi

Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento.

Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.

1.2.Riferimenti normativi

Artt.2381, 2403, 2403-*bis*, 2409-*septies* c.c.

1.3.Criteri applicativi

Il collegio sindacale vigila ai sensi dell'art. 2403 c.c. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

L'adozione di assetti adeguati è cura dell'organo amministrativo; al collegio spetta vigilare che tali assetti risultino validi sotto un profilo informativo e procedurale (cfr. *Norma* 3.4. e alla *Norma* 3.6.) anche a rilevare tempestivamente quei segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità.

Risultano proficui, a tal fine, gli scambi di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale ai fini delle valutazioni in tema di continuità aziendale.

È opportuno che il collegio, al ricorrere di simili ipotesi, chieda all'organo amministrativo specifici chiarimenti.

Qualora la gestione della società sia affidata ad un amministratore unico, il collegio deve prestare particolare attenzione e può chiedere periodicamente informazioni circa la valutazione dell'adeguatezza degli assetti come anche suggerito dalla Norma 4.2..

Nel caso in cui i chiarimenti richiesti non siano ritenuti dal collegio soddisfacenti oppure confermino i dubbi sulla continuità aziendale rilevati dall'incaricato della revisione legale, il collegio sindacale può richiedere all'organo amministrativo di adottare opportuni provvedimenti e ne monitora la realizzazione al fine di verificarne l'efficacia.

Il collegio sindacale sollecita l'organo di amministrazione affinché intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso anche a uno degli istituti di previsti nella legge fallimentare.

1.4.Commento

Il collegio sindacale è chiamato dalla legge ad esercitare la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. che si esplicita, tra l'altro, nel "controllo" sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, l'adozione e la valutazione dei quali rientra tra le competenze degli organi amministrativi.

Il controllo interno ideato dal legislatore, dunque, fa perno su un sistema che abbandona il concetto di verifica *ex post* e che privilegia, al contrario, l'adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di rilevare tempestivamente il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell'attività di impresa e che siano dunque in grado di riconoscere l'imminenza della crisi. L'adeguatezza delle procedure per rilevare segnali di crisi rientra, infatti, tra le caratteristiche di un assetto organizzativo adeguato.

Considerata la rilevanza degli assetti anche in un'ottica di prevenzione della crisi, si comprende la suddivisione di funzioni tra amministratori delegati (che adottano e curano gli assetti), il consiglio di amministrazione (che valuta l'adeguatezza) e il collegio sindacale (che vigila sull'adeguatezza)

Nello svolgimento di questa attività, il collegio sindacale può essere favorito dallo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale. È di tutta evidenza che l'organo incaricato della revisione legale può rappresentare un importante interlocutore del collegio sindacale per l'individuazione di indicatori della crisi, in quanto tenuto a verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale della società soggetta a revisione legale. Il collegio (che non svolge la funzione di revisione legale), pertanto, non è tenuto ad esprimere un giudizio sulla continuità; il collegio prende comunque atto del venir meno della medesima e chiede informazioni e chiarimenti all'organo di amministrazione, anche in ordine alle azioni correttive intraprese, monitorandone l'esecuzione.

Di talchè ogni volta in cui il collegio sindacale, anche a seguito dello scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, ritenga che il sistema di controllo interno e gli assetti non risultino adeguati a rilevare segnali che possano far emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa a continuare ad operare come entità in funzionamento è opportuno che:

- il collegio richieda all'organo amministrativo di fornire informazioni e chiarimenti in merito (cfr. *Norme* 4.2. e 5.2.);
- il collegio richieda all'organo amministrativo di intervenire tempestivamente ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale nel caso di conferma dei dubbi o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori;
- il collegio vigili sull'attuazione dei provvedimenti adottati dall'organo amministrativo, sollecitando, se del caso, l'adozione anche di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi.

È auspicabile che il collegio sindacale vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.

2. Norma 11.2. Segnalazione all'assemblea e denunzia al Tribunale

2.1.Principi

Nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c.

Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito della legge, può proporre la denunzia al Tribunale ex *art. 2409 c.c.*

2.2.Riferimenti normativi

Artt. 2406, 2409 c.c.

2.3.Criteri applicativi

Qualora, a seguito della sollecitazione da parte del collegio sindacale, l'organo amministrativo non provveda tempestivamente all'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può:

- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla sia dell'inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi, secondo quanto precisato nella Norma 5.7.;
- presentare, sussistendone i relativi presupposti, denunzia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., secondo quanto precisato dalla Norma 6.3..

Nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili conseguenze derivanti dall'intervento del collegio sindacale, che esso operi con particolare attenzione nell'evidenziare i fatti ritenuti rilevanti provvedendo a:

- definire in modo puntuale l'ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi;
- esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;
- allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall'organo amministrativo o dall'incaricato della revisione legale, intensificando lo scambio informativo con quest'ultimo).

2.4.Commento

In caso di inerzia dell'organo amministrativo, ovvero qualora il collegio sindacale ritenga inadeguate le misure da quello eventualmente adottate, l'organo di controllo può, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, convocare l'assemblea per informarla dello stato di crisi e del comportamento degli amministratori.

L'assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale potrebbe, dunque, richiedere agli amministratori di adottare provvedimenti funzionali al superamento della crisi oppure deliberare la revoca degli amministratori. Al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c., l'assemblea può deliberare, altresì, gli opportuni provvedimenti (quali la riduzione del capitale, la ricapitalizzazione, la trasformazione ovvero lo scioglimento della società). Qualora l'assemblea non adotti opportuni provvedimenti oppure qualora la convocazione dell'assemblea non risulti utile (ad esempio nei casi di mancato raggiungimento dei *quorum* necessari per deliberare a causa dei dissidi fra i soci o del ripetersi di assemblee andate deserte), il collegio sindacale può ricorrere, ove consentito dalla legge, al Tribunale *ex* art. 2409 c.c. in presenza dei presupposti che integrino anche le gravi irregolarità gestionali.

Permane, al verificarsi di una causa di scioglimento e in caso di inerzia dell'organo amministrativo, il potere del collegio sindacale di presentare la relativa istanza al Tribunale secondo quanto previsto dalla *Norma* 10.9..